

## □ **Mozione n. 38**

presentata in data 30 ottobre 2015

a iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Puntaroni, Malaigia

**“Concorso dirigenti Assemblea Legislativa delle Marche”**

### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso:

- che con decreto del Direttore Generale dell'Assemblea Legislativa n. 3 del 9/6/2014 è stata indetta in attuazione delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 861/104 del 10/12/2012 e n. 913/107 del 07/01/2013, la procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti da dirigente dei Servizi assembleari e che, analogamente, la Giunta Regionale nell'anno 2013 aveva indetto un concorso pubblico per la copertura di posti dirigenziali;

- che il comma 424 dell'articolo unico della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, dispone quanto segue: *“Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle;*

(comma così modificato dall'art. 4, comma 2-bis, legge n. 125 del 2015)”;

- che l'art. 17 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 prevede al comma 1 “omissis ...

*c) svolgimento dei concorsi, per tutte le amministrazioni pubbliche, in forma centralizzata o aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti territoriali sufficientemente ampi da garantire adeguata partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura concorsuale, e con applicazione di criteri di valutazione uniformi, per assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti; revisione delle modalità di espletamento degli stessi, in particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire l'effettiva segretezza dei temi d'esame fino allo svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicità sui temi di concorso e di forme di preselezione dei componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali a livello provinciale; definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori; riduzione dei termini di validità delle graduatorie; per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di*

*decreto legislativo di cui al presente comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge;"*

Tenuto conto:

- che la circolare della Funzione Pubblica n. 1/2015 avente per oggetto "Linee Guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle Province e delle città metropolitane. Art. 1, commi da 418 a 430, della L. 23/12/2014, n. 190", quando cita "rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti", si presume che intenda "assunzioni" da effettuarsi mediante il ricorso a graduatorie già approvate alla data di entrata in vigore della Legge n. 190/2014;

Rilevato:

- che la Giunta regionale in sede di autotutela, ha sospeso nel giugno del 2015, la propria procedura concorsuale, mentre l'Assemblea Legislativa ha accelerato improvvisamente l'iter concorsuale fissando le date delle prove scritte per il 12/13 novembre p.v.;

- che molti sono i dubbi di legittimità di entrambe le suddette procedure concorsuali, nell'ambito del vigente contesto normativo nazionale, tanto da esporre ad impugnative che comporterebbero inevitabili ripercussioni economiche e di immagine per l'ente stesso;

Tutto ciò premesso,

## **IMPEGNA**

l'Ufficio di Presidenza:

1) a sospendere la procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti da dirigente dei Servizi assembleari.